



COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Cagliari

C.A.P. 09040 – ☎ 070997013 Fax 070997075 Cod. Fisc. 80003170927

CAPITOLATO SPECIALE

PER IL SERVIZIO SPIAGGIA DAY – ANNO 2013.

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

L'appalto concerne il servizio diurno di soggiorno e assistenza in spiaggia - Spiaggia Day - e si rivolge a un pubblico di n. 150 minori di Villaputzu di cui n. 110 di età compresa tra i 6 e i 14 anni e n. 40 di età compresa tra i 3 e 6 anni, ivi inclusi sino ad un massimo di n. 8 portatori di handicap.

Il servizio sarà organizzato in due turni per ciascuna fascia di età "Minori 6/14" e "Minori 3/6" della durata di n. 10 giorni ciascuno, dal lunedì al venerdì, con decorrenza dal 01 luglio 2013, dalle ore 8.30:00 alle ore 13:00 e verrà espletato nella località Marina di Porto Tramatzu del Comune di Villaputzu.

Il servizio si prefigge l'obiettivo di offrire ai partecipanti occasioni per sperimentare esperienze di socializzazione alternative ai contesti di vita familiari e scolastici, stimolando nei minori la loro autonomia e la loro capacità di adattamento a tali contesti di vita differenti e autogestiti.

Art. 2

PREZZO

L'importo a base d'asta, soggetto solo a ribasso percentuale è di € 33.000,00 IVA e ogni altro onere incluso.

Il prezzo è determinato sulla base delle vigenti tariffe per il personale del settore, delle spese di organizzazione e di acquisto dei materiali (giochi, premi, ecc. da consegnare ai minori) e servizi occorrenti per l'espletamento del servizio.

Saranno considerate inammissibili le offerte economiche inferiori al costo del lavoro, determinato in base al C.C.N.L. di categoria ed alle leggi previdenziali e assistenziali vigenti.

Art. 3

ORDINE DI ESECUZIONE

L'appaltatore potrà iniziare l'espletamento del servizio successivamente alla stipulazione del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, l'appaltatore, su richiesta del Comune, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa stesura di un verbale di inizio lavori, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Art. 4

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006.

L'impegno eventualmente assunto si intende vincolante per il concorrente; nel caso di inadempimento si procederà ad applicare le sanzioni ai sensi dell'art. 15 "Inadempienze e penalità" del presente capitolato d'appalto.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà l'offerta con il prezzo più basso. Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5

CONTRATTO

L'aggiudicatario è obbligato, entro la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto che avrà luogo in forma pubblico-amministrativa, previo versamento dei diritti di segreteria e delle spese inerenti e previa presentazione della documentazione richiesta e conseguenti al contratto. All'atto della stipulazione dello stesso la ditta dovrà comunicare:

- a) elenco nominativo degli addetti al servizio, i rispettivi titoli o qualifiche professionali e copia del contratto del personale regolarmente assunto al fine di dimostrarne la corretta applicazione;
- b) dichiarazione sostitutiva attestante il titolo di studio e/o la qualifica professionale posseduta dagli operatori impiegati (se non posseduti dal comune);
- c) dichiarazione sostitutiva attestante la patente e l'abilitazione professionale dell'autista dell'automezzo o copia conforme all'originale degli stessi;
- d) estratto del libro matricola (se soci o dipendenti) ovvero copia dei contratti d'opera stipulati (se collaboratori autonomi) da cui si evincano i nominativi degli operatori addetti al servizio;
- e) le modalità di svolgimento del servizio di trasporto; in caso si avvalga di altra impresa dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli estremi dell'attestato di idoneità professionale di cui agli articoli 6 e 7 D.M. n° 448/91;
- f) copia fotostatica del libretto di circolazione dell'automezzo utilizzato;
- g) l'iscrizione al Registro Regionale degli Organismi privati di cui all'art.42 L.R.n.4/88;
- h) l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 16/97, ottenuto anche mediante attestazione rilasciata dai competenti organi regionali di inoltro della domanda di iscrizione all'Albo almeno 90 giorni antecedenti la data di presentazione al Comune (solo per le cooperative).

Qualora, nel termine stabilito, la ditta non stipuli il contratto e/o non presenti la documentazione di cui al precedente comma ovvero nel caso in cui dalla stessa non risulti esattamente quanto dichiarato in sede di gara o ancora non costituisca il deposito cauzionale definitivo, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Conseguentemente, il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, porrà a carico della ditta le eventuali ulteriori spese

che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Art. 6

LUOGO DELLA STIPULAZIONE

La stipulazione del contratto avviene nella sede municipale del Comune.

Art. 7

CAUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva pari al 10% del valore di aggiudicazione, per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni che ne derivano, del risarcimento danni eventualmente causati nello svolgimento del servizio nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente indebitamente pagato durante l'appalto.

La cauzione deve essere costituita mediante versamento su conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune, a norma dei successivi articoli, abbia dovuto avvalersi entro 10 giorni dalla formale richiesta da parte del competente ufficio comunale. Nel caso di inadempienza si provvederà al reintegro d'ufficio mediante prelievo dai corrispettivi dovuti.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e siano state definite le eventuali controversie. Nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante versamento presso la tesoreria comunale non sarà possibile l'immediata restituzione della stessa, dovendosi procedere a mezzo di emissione di mandato di pagamento.

Art. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà trasmettere prima dell'inizio del servizio, copia del contratto del personale regolarmente assunto al fine di dimostrarne la corretta applicazione.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad eseguire il servizio con puntualità e diligenza senza alcuna interruzione che possa comprometterne la regolarità e la funzionalità, nel rispetto della vigente disciplina in materia, delle norme contenute nel presente capitolato e nel progetto di intervento nonché delle indicazioni impartite dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'appaltatore si impegna ad iniziare il servizio entro la data stabilita e qualora non proceda all'esecuzione, ordinata dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza di espletare il servizio stesso, l'Ente ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi, ponendo a carico della ditta i maggiori oneri che dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto.

Gli operatori sono tenuti a trasmettere al Comune, successivamente alla conclusione del servizio, una relazione sull'attività svolta ed un elenco delle presenze di ciascun utente compilato giornalmente nonché, una comunicazione attestante la corretta funzionalità dell'automezzo o automezzi impiegati.

Gli operatori hanno, inoltre, il compito di dare tempestiva comunicazione all'Ente delle eventuali

interruzioni del servizio per cause di forza maggiore e dei bisogni urgenti dell'utenza per consentire un tempestivo intervento dei servizi sociali comunali.

Art. 9

MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio Spiaggia Day dovrà essere svolto a decorrere dal 01 Luglio 2013 al 26 Luglio 2013 in località Porto Tramatzu del Comune di Villaputzu, secondo la seguente organizzazione:

-Minori 6/14 anni e Minori 3/6 anni: due turni per ciascuna fascia d'età di dodici giorni ciascuno, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30:00 alle ore 13:00, con decorrenza dal 01/07/13 al 12/07/13 il 1° turno e dal 15/07/13 al 26/07/2013 il 2° turno;

L'appaltatore deve assicurare:

1. opportuno ombreggio amovibile (ombrelloni o gazebo) per tutta la durata del servizio oltre a quello messo già a disposizione dall'amministrazione, se ritenuto necessario, nonché un adeguato numero di giochi da spiaggia e materiale ludico;
2. il servizio di assistenza e di animazione in favore dei minori,
3. animazione differenziata per fasce di età (calcetto, pallavolo, pallanuoto, giochi d'acqua, corsi di nuoto, etc.) con l'organizzazione di tornei e l'assegnazione di premi ai minori partecipanti;
4. la presenza di operatori, in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 14, che dovranno garantire:
 - operatore in rapporto 1 a 10 utenti per i minori di età compresa tra i 6 e 14 anni;
 - operatore in rapporto 1 a 4 utenti per i minori di età compresa tra i 3 e 6 anni;
 - eventuale operatore per portatore di handicap in rapporto di 1 a 2, salvo diverse necessità relativamente a casi specifici che verranno rappresentati dall'assistente sociale;
5. servizio bagnino per 4 ore giornaliere (n.1 bagnino x minori 3/6 anni e n.1 bagnino x minori 6/14 anni) con costante disponibilità di un autoveicolo e di una cassetta di pronto soccorso per una corretta assistenza in caso di infortunio;
6. predisposizione di attività ricreative e sportive da realizzarsi presso la struttura Comunale adiacente i servizi igienici di Porto Tramatzu qualora nelle giornate di eventuale mal tempo sia impossibile realizzare le stesse attività in spiaggia;
7. servizio di trasporto dei minori da Villaputzu a Porto Tramatzu e ritorno mediante idonei mezzi di trasporto, con copertura assicurativa ed accompagnatori (per i minori provenienti dal rione Santa Maria dovrà essere garantita una fermata del mezzo di trasporto all'interno dello stesso rione al fine di evitare il passaggio dei minori nella S.S. 125);

Art. 10

COMPITI DEL COMUNE

Il coordinamento degli operatori spetta all'Assistente Sociale del Comune, che provvederà ad impartire puntualmente tutte le indicazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio nonché a vigilare sul corretto espletamento dello stesso.

L'Ufficio Socio-Assistenziale provvede, con almeno tre giorni di anticipo, a comunicare all'appaltatore l'elenco nominativo dei minori ammessi a ciascuna turnazione.

Art. 11

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune verrà liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione di regolare fattura e esito positivo del DURC, vistata per regolarità dall'Ufficio Socio-Assistenziale, emessa per l'attività prestata nell'intero periodo dal 01 al 26 luglio 2013.

La fattura dovrà essere corredata dalla relazione finale dell'attività svolta e dalle buste paga degli operatori regolarmente assunti.

Il pagamento della somma relativa alla prestazione in oggetto sarà effettuata dal Comune in favore della ditta a mezzo mandato di pagamento riscuotibile presso la tesoreria comunale.

Art. 12

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La Ditta deve rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ex art. 3 della legge 3 Agosto 2010, n. 136, utilizzando conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche.

Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136 /2010, che l'inadempimento agli obblighi di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora.

Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge.

Art. 13

RESPONSABILITÀ

Il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni controversia e da qualsiasi pretesa di risarcimento da parte di terzi per casi di infortuni e danni di qualsiasi natura causati nello svolgimento del servizio. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'appaltatore dovrà assicurare una polizza assicurativa per i minori ed il personale impiegato a copertura di tutti i rischi connessi (infortuni e responsabilità civile verso terzi)

Art. 14

PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio in spiaggia dalle ore 09.00 alle ore 13.00 con il seguente personale per turnazione:

Minori 6/14 anni con l'impiego di almeno n. 6 addetti e Minori 3/6 anni con l'impiego di almeno n. 5 addetti di cui:

A) -n. 5 assistenti in possesso di uno dei seguenti titoli, esperienze o qualifiche professionali rilasciati dagli Enti competenti: laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione, unitamente a comprovata esperienza maturata in servizi analoghi svolti per conto di Enti Pubblici;

B) -n. 6 assistenti in possesso di uno dei seguenti titoli, esperienze o qualifiche professionali rilasciati dagli Enti competenti: vigilatore d'infanzia, animatore, ludotecario, diploma di scuola superiore, unitamente a comprovata esperienza maturata in servizi analoghi svolti per conto di Enti Pubblici;

C) -n. 2 bagnini muniti di brevetto.

L'appaltatore dovrà inoltre assicurare il servizio di vigilanza sul mezzo di trasporto dalle ore 08.30 alle ore 13.00 con l'impiego di un adeguato numero di assistenti ricompresi nella categoria di cui al precedente punto B).

Il personale dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti dei destinatari del servizio, dovrà garantire la riservatezza delle informazioni sulla persona nonché osservare il segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad esse affidate e i suoi rapporti di collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune può richiedere in qualunque momento all'appaltatore, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In ogni caso, la ditta deve garantire, nei confronti del personale addetto al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto e della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento danni.

Art. 15

INADEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo complessivo.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'appaltatore in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Art. 16

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o di subappaltare i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione nonché il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e del contratto commesse dall'appaltatore occulto, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi si ritiene l'appaltatore con la conseguenza dell'applicazione del 1° comma del presente articolo.

Art. 17

RECESSO DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purchè tenga indenne la ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato

guadagno.

Art. 18

RISOLUZIONE

Il Comune si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche, controlli sull'attività svolta dall'appaltatore e sulla documentazione relativa al personale impiegato al fine di accertare il regolare andamento del servizio.

Quando nel corso del contratto il Comune accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario.

Art. 19

DOMICILIO

La ditta dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede del Comune.

Art. 20

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Cagliari.

Art. 21

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel bando di gara e nel presente capitolato si richiamano i principi e le norme generali vigenti in materia di appalti pubblici per quanto applicabili alle procedure di affidamento dei servizi sociali.

PER ACCETTAZIONE

(firma e timbro)